

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 20.721 di Repertorio

N. 8.059 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il mese di agosto il giorno 8 (otto).
In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19, io sottoscritto dott.
Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, su richiesta del Sig. Saladini Felice Iginio
Marcello, nato a Lamezia Terme (CZ) il giorno 11 novembre 1984,
domiciliato per la carica in Milano, Via Ugo Bassi n. 7, nell'interesse
della società

"MeglioQuesto S.p.A."

con sede in Milano, Via Ugo Bassi n. 7, capitale sociale sottoscritto di
euro

2.326.859,30

(duemilionitrecentoventiseimilaottococinquantanove virgola
trenta) interamente versato come dichiarato dallo stesso, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi 09856440962, R.E.A. MI-2118247 (la "Società"),

procedo

alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale
della riunione dell'assemblea dei soci di detta società, tenutasi

in data 8 agosto 2024

alla mia costante presenza e partecipazione ai lavori assembleari
presso il luogo di convocazione, anche mediante mezzi di
telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24
aprile 2020 n. 27, - come prorogato da ultimo per effetto dell'articolo
11, comma 2 della Legge del 5 marzo 2024 n. 21 e, per quanto occorra
ai sensi delle Massime 187 e 188 del Consiglio Notarile di Milano, in
relazione all'ordine del giorno infra riprodotto, della cui
verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio - come risulta anche
dal resoconto che segue - ed alla quale ho assistito, senza soluzione
di continuità, collegato dal mio studio in Milano, Via Santa Marta n.
19.

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai
sensi dell'art. 2375 codice civile per le delibere adottande.

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Saladini
Felice Iginio Marcello, do atto che la riunione si è svolta come segue
(il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi dell'art.16.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 10,04 dieci
e quattro minuti, assume la presidenza il sig. Saladini Felice Iginio

Marcello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2024, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 10.00 (dieci), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 22 luglio 2024 sul sito internet della società all'indirizzo web <https://investors.meglioquesto.it/riunioni-degli-organi-sociali/>, Sezione "Governance/Riunioni degli Organi Sociali", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" a pag. 18 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 15 luglio 2024 mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Computershare S.p.A. "1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su www.1info.it), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma c.c., e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più

tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l' esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che:

- questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e della normativa applicabile, come sopra esposto;
 - ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione;
 - sempre in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *novies* e *undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nella società Computershare S.p.a., con sede in Milano, codice fiscale 06722790018;
 - anche l'art. 15.4 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;
 - i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;
 - la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile;
 - sono attualmente presenti, alle ore 10,04 dieci e quattro minuti, tutti in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*:
- * il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso Sig. Saladini Felice Iginio Marcello e l'amministratore Sig. Dell'Acqua Alberto, mentre è assente giustificata l'altro amministratore dimissionario Sig. Donnalizio Cinzia,
- * il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Livigni Giuseppe e tutti i

Sindaci Effettivi sigg. Magnini Gianpaolo e Tosto Giuseppe,

* il Rappresentante Designato Computershare S.p.a. in persona del sig. Giorgio Ubaldini,

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocentocinquantanove virgola trenta), suddiviso in numero 52.507.870 (cinquantaduemilionicinquecentosettemilaottocentosettanta) azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005450173) e n. 10.879.500 (diecimilionioctocentosettantanovemilacinquecento) azioni a voto plurimo (che in base all'art. 6-bis.1. dello statuto sono dotate di tre voti ciascuna), tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto;

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. e sospese dalle negoziazioni a partire dal 19 marzo 2024 su decisione di Borsa Italiana S.p.a. fino a successiva comunicazione e la società non risulta quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2325 ter codice civile;

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attestata attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati;

- la società ha in portafoglio n. 515.901 (cinquecentoquindicimilanovecentouno) azioni ordinarie proprie, pari allo 0,81% (zero virgola ottantuno per cento) circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale e allo 0,60% (zero virgola sessanta per cento) circa del totale dei diritti di voto esprimibili, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo);

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni

ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), per come richiamata dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell'art. 12 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Rilevanti, è il seguente:

* MQ S.r.l., con sede in Brescia, titolare di numero 25.333.000 (venticinquemilionitrecentotrentatremila) azioni ordinarie e numero 10.857.000 (diecimilioniottocentocinquantasettemila) azioni a voto plurimo, complessivamente pari circa al 57,09% (cinquantasette virgola zero nove per cento) del capitale sociale e a circa il 68% (sessantotto per cento) del totale dei diritti di voto esprimibili in assemblea al lordo delle azioni proprie, società riconducibile al Sig. Saladini Felice Iginio Marcello;

dato atto che, ai sensi del medesimo art. 12 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando, con l'assistenza di me Notaio, che:

- la Società, come anticipato, ha nominato la società Computershare S.p.a., con sede in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società Computershare S.p.A., appositamente incaricato;

il Presidente quindi con l'assistenza di me Notaio:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti; l'incaricato di Computershare S.p.A. afferma non esserci

impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto;

- fa presente che il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato, non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato Sig. Giorgio Ubaldini sopra indicato, presente collegato in teleconferenza, è portatore di numero 2 due deleghe ricevute entrambe per MQ S.r.l e non revocate, rappresentanti totali numero 25.333.000 (venticinquemilionitrecentotrentatremila) azioni ordinarie e numero 10.857.000 (diecimilioniottoctocinquasettemila) azioni a voto plurimo che, computate le numero 515.901 (cinquecentoquindicimilanovecentouno) azioni proprie suddette ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, corrispondono a numero 57.904.000 (cinquasettemilionevecentoquattromila) diritti di voto esprimibili pari al 68,00% (sessantotto virgola zero zero per cento) circa dei complessivi numero 85.146.370 (ottantacinquemilioneicentoquarantaseimilatrecentosettanta) voti esprimibili alla data odierna (*quorum* costitutivo), riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati di dettaglio, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al verbale della assemblea;

- per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, lo statuto della società (art. 17) non deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia (artt. 2368 e 2369 codice civile), per cui è richiesta in questa assemblea la presenza di almeno la metà dei diritti di voto esercitabili.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio;
- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione sono stati depositati presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo [web https://investors.meglioquesto.it/riunioni-degli-organi-sociali/](https://investors.meglioquesto.it/riunioni-degli-organi-sociali/), Sezione "Governance/Riunioni degli Organi Sociali"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute nuove proposte di delibera e domande sulle materie all'ordine del giorno;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute;
- nella riunione del 24 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del superamento degli indicatori che determinano il ricorrere di una situazione di crisi di impresa ed al fine di salvaguardare la sana gestione aziendale, il business del gruppo, nonché i suoi clienti e dipendenti, e per assicurare massima tutela agli *stakeholder* e al ceto creditizio, ha assunto le delibere e determinazioni di cui al relativo comunicato stampa del 25 luglio 2024, cui si rinvia.

Ciò premesso il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: "1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con

delibera del Consiglio del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che consigliano di procedere alla ratifica e nomina del Sig. Saladini Felice Iginio Marcello quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, confermandolo anche nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in seguito alla sua cooptazione avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 6 giugno 2024, come consentito dall'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, nonché dall'articolo 20.15 dello statuto sociale della Società, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'allora consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. De Luca Alessandro.

Il Presidente segnala in proposito, che la sopracitata normativa prescrive che l'amministratore nominato tramite cooptazione resti in carica fino all'assemblea soci immediatamente successiva alla nomina ed evidenzia altresì che il nuovo amministratore esso Sig. Saladini Felice Iginio Marcello, se confermato dagli Azionisti, resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione fissata alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 14 maggio 2024. Conseguentemente, non si rende necessario procedere con la procedura del voto di lista.

Viene ricordato che gli amministratori nominati dall'emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 *quinquies* del T.U.F. (per il quale "*i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica*") e l'art. 2382 del codice civile prevede che "*Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.*"

Il Presidente informa che il candidato amministratore, ai sensi

dell'art. 2383 Codice Civile, ha fatto pervenire alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Presidente da atto, inoltre, che risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento *Euronext Growth Milan* (già AIM Italia) in quanto già un altro amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"L'Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto

delibera

1)

di confermare quale Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2386 c.c., Felice Iginio Marcello Saladini, nato a Lamezia Terme (CZ) il 11 novembre 1984, C.F. SLD FCG 84511 M208O, cui viene attribuita anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dello stesso scadrà assieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;

2)

di confermare in favore del medesimo Felice Iginio Marcello Saladini, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e Presidente dello stesso determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2024."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,25 dieci e venticinque minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 39.487.008

(trentanovemilioni quattrocento ottantasettemilaotto) diritti di voto pari al 68,19 (sessantotto virgola diciannove per cento) dei diritti di voto esprimibili in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo, rappresentanti quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di assemblea ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368 codice civile non derogato dallo statuto sociale,

contrari: nessuno,

astenuiti: n. 18.416.992

(diciottomilioni quattrocento sedicimila novecento novantadue) diritti di voto pari al 31,08 (trentuno virgola otto) dei diritti di voto esprimibili in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10,25 dieci e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "2. *Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma c.c., e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, fa presente che in data 12 giugno 2024, la consigliera Sig. Cinzia Donalisio ha rassegnato le proprie dimissioni e che il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto alla nomina per cooptazione di alcun consigliere in sostituzione della dimissionaria Sig. Cinzia Donalisio, in quanto ai sensi dell'art. 2381, primo comma, del codice civile, la maggioranza dei componenti

dell'organo amministrativo di società per azioni deve essere espressa dai soci.

Il Presidente ricorda e precisa che occorre quindi nominare un amministratore al fine di integrare il numero minimo dei membri del Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 19 dello statuto sociale.

Il Presidente, in particolare, fa presente che non risultando verificata la decadenza dell'intero organo esecutivo, in quanto i due consiglieri cessati Sigg. De Luca Alessandro e Cinzia Donalisio non sono venuti meno contestualmente ma in sequenza con soluzione di continuità, la presente assemblea degli azionisti, convocata ai sensi dell'art. 2386 secondo comma Codice Civile, è chiamata a decidere circa l'integrazione del consiglio di amministrazione applicandosi l'articolo 20.16 dello statuto sociale e quindi a nominare, secondo le maggioranze previste dalla legge e senza alcun riferimento alla presentazione di liste e relative previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto Sociale, un nuovo consigliere con determinazione della durata fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025.

Conseguentemente, l'assemblea è chiamata a deliberare a maggioranza relativa sulle eventuali proposte di candidatura che fossero pervenute alla Società.

A tal riguardo, il Presidente fa presente che non risulta pervenuta alcuna proposta di candidatura per la presente assemblea ordinaria, precisando che quella presentata prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione non è stata confermata per indisponibilità del candidato.

Il Presidente, esprime il proprio rammarico per la mancata odierna integrazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto l'azionista di maggioranza aveva voluto lasciare spazio agli azionisti di minoranza per favorire la nomina di un loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, per cercare un miglior equilibrio delle istanze e interessi di tutti gli azionisti e quindi una maggior coesione nell'azionariato complessivo.

Il Presidente fa quindi presente che non essendo pervenute valide proposte di delibera di nomina del candidato si deve soprassedere sul punto all'ordine del giorno in trattazione, sottolineando in particolare che, per effetto della mancata adozione della delibera, il Consiglio di Amministrazione risulta ora composto di soli due amministratori e quindi si impegna senza indugio a convocare una nuova assemblea dei soci per nominare il nuovo amministratore o, in alternativa, per modificare di conseguenza lo statuto sociale vigente

che all'art. 19.1 prevede un numero minimo di tre membri.

Su questo punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Livigni Giuseppe, il quale conferma l'urgenza di procedere senza indugio alla convocazione di una nuova assemblea degli azionisti affinché si ripristini il corretto numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a non procedere alla lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - per le ragioni suddette.

A questo punto il Presidente chiede al Rappresentante Designato conferma di non avere ricevuto sul punto istruzioni di voto complete nelle deleghe ricevute (il Rappresentante Designato conferma).

Il Presidente prosegue.

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria.

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente fa presente dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede, pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno approvare la proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale, secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 5 azioni possedute.

Il Presidente comunica che il capitale sociale sottoscritto e versato,

per cui risulta effettuata l'attestazione dei cui all'art. 2444 codice civile, di MeglioQuesto S.p.A. è alla data della presente riunione pari a Euro 2.326.859,30 e risulta suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo, tutte prive dell'indicazione espressa del valore nominale.

Il Presidente precisa inoltre che il raggruppamento di azioni ordinarie e a voto plurimo, attuato, per ciascuna tipologia di azioni, nel medesimo rapporto di raggruppamento (1 a 5), non andrà ad inficiare sulla ponderazione dei diritti di voto spettanti alle rispettive categorie, non andandosi a modificare la rappresentazione come definita precedentemente all'operazione di raggruppamento.

Per effetto del raggruppamento, nel rapporto così ipotizzato, ove approvato dall'Assemblea dei soci, il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società verrebbe ridotto da n. 52.507.870 azioni ordinarie senza valore nominale a n. 10.501.574 azioni ordinarie senza valore nominale, oltre che da n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza valore nominale a n. 2.175.900 azioni a voto plurimo senza valore nominale.

Il Presidente fa quindi presente che, al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti titolari di un numero di azioni non corrispondente ad un multiplo di 5 e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, la Società darà incarico ad un intermediario, tramite apposito mandato, di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni.

Il raggruppamento verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Si segnala che in un mercato efficiente, un'operazione di raggruppamento azionario non ha influenza sul valore della partecipazione posseduta dagli azionisti. Infatti, pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli azionisti vedrebbero aumentarne, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di condizioni.

Per effetto dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, per mantenerne l'equivalenza finanziaria, saranno modificate proporzionalmente al rapporto di raggruppamento le azioni di compendio relative all'esercizio dei warrant "Warrant MeglioQuesto 2021-2025", ISIN IT0005450207, assegnati attualmente in circolazione.

Ove l'Assemblea approvi la presente proposta, il Raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente

Registro delle imprese della delibera assembleare, nei tempi e nelle modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. Dell'esecuzione del raggruppamento verrà data tempestiva comunicazione ai sensi di legge.

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta sopra indicata, conseguentemente adempiere alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione delle medesime in circolazione.

Il Presidente precisa inoltre che l'approvazione dell'operazione di raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale; il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modifica non configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile.

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione infra trascritta e come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di MeqlioQuesto S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1)

di raggruppare le azioni ordinarie di MeqlioQuesto S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. cinque azioni ordinarie prive di valore nominale;

2)

di raggruppare le azioni a voto plurimo di MeqlioQuesto S.p.A. secondo il

rappporto di n. 1 azione a voto plurimo di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. cinque azioni voto plurimo prive di valore nominale;

3)

di approvare la modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale ammonta ad euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocentocinquantanove virgola trenta centesimi) ed è diviso in n. 10.501.574 (diecimilionicinquecentounomilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 2.175.900 (deumilionicentosettantacinquemilanovecento) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le "Azioni a Voto Plurimo"), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,41 dieci e quarantuno minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti i n. 57.904.000

(cinquantasettemilioninovecentoquattromila) diritti di voto pari al 100,00% (cento virgola zero zero per cento) dei diritti di voto esprimibili in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo, rappresentanti quindi la maggioranza di due terzi richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 2368 codice civile non derogato dallo statuto sociale,

contrari: nessuno,

astenuiti: nessuno,

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10,41 dieci e quarantuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno recante "*2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*".

Il Presidente fa presente dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede, pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ex art. 2443 Codice Civile da esercitare entro dodici mesi dalla delibera, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto 4, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.

In particolare, il Presidente illustra i vantaggi della proposta operazione:

(i) di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità di esecuzione di interventi volti a reperire nuovo capitale, individuando, caso per caso, l'operazione più adeguata nell'ambito di una tipologia articolata e differenziata di

possibili operazioni, da impiegare, nell'immediato, per superare le tensioni finanziarie manifestatesi nell'ultimo periodo, che, tra l'altro, hanno reso impossibile onorare nei termini previsti gli obblighi relativi al prestito obbligazionario emesso dalla società, nonché - in un'ottica più a lungo termine - a consentire la prosecuzione delle proprie strategie aziendali, rafforzando la consistenza patrimoniale della Società e del Gruppo di riferimento;

(ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'ammontare di azioni da emettere in un'unica soluzione e/o di volta in volta, oltre che la definizione delle condizioni economiche dell'operazione da effettuare (incluso l'ammontare massimo dell'emissione) in relazione non solo alle opportunità offerte dal mercato ma anche alla eventuale disponibilità di creditori e partner strategici di partecipare all'ottimizzazione della situazione finanziaria nel quadro di interlocuzioni con i vari *shareholder* che il Consiglio di Amministrazione ha pianificato di avviare;

(iii) nel caso di operazioni di aumento di capitale rivolte al mercato, l'esercizio della delega di cui si propone di dotare l'organo esecutivo della Società può ridurre il rischio di oscillazione dei corsi di Borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che non di rado intercorre ove l'aumento di capitale fosse decisa dall'organo assembleare.

Il Presidente, al fine del conseguimento dei suddetti vantaggi, propone quindi di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile, da esercitare entro dodici mesi dalla delibera, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più *tranche*, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. (comunicato diffuso in data 12 giugno 2024).

Il Presidente sottolinea che, in ogni caso, tenuto conto della diversa tipologia di azioni in circolazione, l'aumento di capitale, a seconda della specifica soluzione individuata dal Consiglio di Amministrazione, verrà effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 6-bis.10 dello Statuto Sociale.

Il Presidente precisa, ai sensi dell'art. 2443, primo comma, ultima

parte, codice civile, quali siano i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione.

Infatti, l'indicazione delle ragioni e delle cause dell'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione implicano la necessità di individuare, già nell'ambito della deliberazione di delega, la tipologia di beni da conferire (nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, codice civile) ed i criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni (nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, codice civile).

Il Presidente precisa inoltre che in relazione allo specifico aumento di capitale che verrà deliberato in esercizio della delega, con riguardo ai *warrant* in circolazione, si darà applicazione alle previsioni contenute nel Regolamento dei "*Warrant MeglioQuesto 2021-2025*", ISIN IT0005450207.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda ancora che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa.

A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i Sindaci effettivi, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate e sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione infra trascritta e come contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A.,
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, Codice

Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l..

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall’organo amministrativo come rispondente all’interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori istituzionali o creditori della società per il reperimento di risorse utili a rafforzare patrimonialmente la società e consentire il perseguimento delle strategie aziendali.

2)

conseguentemente di modificare l’Art. 7 dello Statuto sociale mediante l’introduzione di un nuovo comma del seguente tenore:

“7.6 L’assemblea straordinaria in data 8 agosto 2024, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l..

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall’organo amministrativo come rispondente all’interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori istituzionali o creditori della società per il reperimento di risorse utili a rafforzare patrimonialmente la società e consentire il perseguimento delle strategie aziendali.”;

ferma ed invariata la restante parte dell’articolo;”.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;*
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale*

mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 10,49 dieci e quarantanove minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 18.416.992
(diciottomilioniquattrocentodiecimilanovecentonovantadue)

diritti di voto pari al 31,80% (trentuno virgola ottanta per cento) dei diritti di voto esprimibili in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo, non rappresentanti quindi la maggioranza di due terzi richiesta per le delibere di assemblea straordinaria in prima convocazione dall'art. 2368 codice civile non derogato dallo statuto sociale,

contrari: nessuno,

astenuti: n. 39.487.008
(trentanovemilioniquattrocentottantasettemilaotto) diritti di voto

pari al 68,19% (sessantotto virgola diciannove per cento) dei diritti di voto esprimibili in assemblea su cui si computa il *quorum* deliberativo;

non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, non è approvata alle ore 10,51 dieci e cinquantuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 10,55 (dieci e cinquantacinque minuti).

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, dei soggetti votanti ed il dettaglio delle votazioni, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A";
- copia delle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico sotto la lettera "B";
- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "C".

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 13 tredici di questo giorno 8 otto agosto 2024 duemilaventiquattro.

Consta il presente atto di dieci fogli scritti sopra trentasei intere pagine e fin qui della trentasette pagina in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio.

F. to Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato "A" del n° 20.721/8.059 di rep

MEGLIOQUESTO S.P.A

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Pag. 1

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 08/08/2024 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI ORDINARIE		AZIONI VOTO PLURIMO	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega	In proprio	Per delega
0	1	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato/ subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	0	17.275.566	0	7.403.814
0	2	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	0	8.057.434	0	3.453.186
0	3	Apertura Assemblea	0	25.333.000	0	10.857.000
TOTALE COMPLESSIVO:			25.333.000		10.857.000	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:						
0	3	Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consig	0	25.333.000	0	10.857.000
TOTALE COMPLESSIVO:			25.333.000		10.857.000	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:						
0	3	Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6	0	25.333.000	0	10.857.000
TOTALE COMPLESSIVO:			25.333.000		10.857.000	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:						
0	3	Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del	0	25.333.000	0	10.857.000
TOTALE COMPLESSIVO:			25.333.000		10.857.000	



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO PLURIMO	ORDINARIE	VOTO PLURIMO
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Ubaldini Giorgio 1 D INT.: MQ SRL GAR: BPSS 2 D INT.: MQ SRL GAR: BPSS	0 8.057.434 0 8.057.434	0 3.453.186 3.453.186	0 8.057.434 8.057.434	0 3.453.186 3.453.186
2	Computershare SpA Rapp. Designato in qualità di delegato/ subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio 1 D MQ SRL <i>di cui 0 azioni ORDINARIE e 1.530.000 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA FIDEURAM; di cui 7.000.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA FIDEURAM; di cui 0 azioni ORDINARIE e 4.403.814 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA PROFILO; di cui 10.275.566 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO PLURIMO in garanzia a :BANCA PROFILO;</i>	0 17.275.566 17.275.566	0 7.403.814 7.403.814	0 17.275.566 17.275.566	0 7.403.814 7.403.814
	Totale azioni in proprio	0	0	0	0
	Totale azioni in delega	25.333.000	10.857.000	25.333.000	10.857.000
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	25.333.000	10.857.000	25.333.000	10.857.000
	TOTALE AZIONI	36.190.000		36.190.000	
	Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
	Totale azionisti in delega	2	2	2	2
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	2	2	2	2
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	2	2	2



*** ELENCO DELEGANTI *
MEGLIOQUESTO S.P.A
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in prima convocazione**

2	Delegante di	Computershare SpA Rappr. Designato in qualità di delegato/ subdelegato 135-novies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	Tessera n° 2	
			Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
			17.275.566	7.403.814
		MQ SRL <i>di cui 0 in garanzia a BANCA FIDEURAM; di cui 7.000.000 in garanzia a BANCA FIDEURAM; di cui 0 in garanzia a BANCA PROFILO; di cui 10.275.566 in garanzia a BANCA PROFILO</i>		
			17.275.566	7.403.814
4	Deleganti di	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di Ubaldini Giorgio	Tessera n° 1	
			Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
			0	3.453.186
		INT.: MQ SRL GAR: BPSS INT.: MQ SRL GAR: BPSS	8.057.434	0
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	8.057.434	3.453.186



Assemblea Ordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
25.333.000 azioni ordinarie, di cui 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 10.857.000
azioni a voto plurimo

Per un totale complessivo di 57.904.000 voti pari al 68,005248%
sul capitale sociale con diritto di voto (che comprendono n.10.879.500 azioni a voto plurimo).




Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
25.333.000 azioni ordinarie, di cui 2 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 10.857.000
azioni a voto plurimo

Per un totale complessivo di 57.904.000 voti pari al 68,005248%
sul capitale sociale con diritto di voto (che comprendono n. 10.879.500 azioni a voto plurimo).



Assemblea Ordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori
di n° **25.333.000** azioni ordinarie
e n° **10.857.000** azioni voto plurimo



Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	39.487.008	68,193921	46,375445
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	39.487.008	68,193921	46,375445
Astenuti	18.416.992	31,806079	21,629803
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18.416.992	31,806079	21,629803
Totale	57.904.000	100,000000	68,005248
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** del capitale sociale ordinario.

MEGLIOQUESTO S.P.A

08 agosto 2024

Assemblea Ordinaria del 08 agosto 2024
2^a Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008
Totale voti		39.487.008		
Percentuale votanti %		68,193921		
Percentuale Capitale %		46,375445		



MEGLIOQUESTO S.P.A

08 agosto 2024

Assemblea Ordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

MEGLIOQUESTO S.P.A

08 agosto 2024

Assemblea Ordinaria del 08 agosto 2024
2^a Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	INT.: MQ SRL GAR: BPS5		8.057.434	8.057.434
**D	INT.: MQ SRL GAR: BPS5		10.359.558	10.359.558
Totale voti	18.416.992			
Percentuale votanti %	31,806079			
Percentuale Capitale %	21,629803			



Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:


n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **25.333.000** azioni ordinarie

e n° **10.857.000** azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	57.904.000	100,000000	68,005248
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	57.904.000	100,000000	68,005248
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	57.904.000	100,000000	68,005248
No Quorum	0	0,000000	0,000000



Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** del capitale sociale ordinario.

Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	INT.: MQ SRL GAR: BPSS		8.057.434	8.057.434
**D	INT.: MQ SRL GAR: BPSS		10.359.558	10.359.558
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008
Totale voti		57.904.000		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		68,005248		



MEGLIOQUESTO S.P.A.

08 agosto 2024

Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^a Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

MEGLIOQUESTO S.P.A

08 agosto 2024

Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^a Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale



Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : **2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 25.333.000 azioni ordinarie

e n° 10.857.000 azioni voto plurimo



Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	18.416.992	31,806079	21,629803
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18.416.992	31,806079	21,629803
Astenuti	39.487.008	68,193921	46,375445
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	39.487.008	68,193921	46,375445
Totale	57.904.000	100,000000	68,005248
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al **0,000000%** del capitale sociale ordinario.

Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^a Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l' esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	INT.: MQ SRL GAR: BPS		8.057.434	8.057.434
**D	INT.: MQ SRL GAR: BPS		10.359.558	10.359.558
Totale voti		18.416.992		
Percentuale votanti %		31,806079		
Percentuale Capitale %		21,629803		



Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^ Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l' esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Straordinaria del 08 agosto 2024
2^a Convocazione del 09 agosto 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI UBALDINI GIORGIO			
**D	MQ SRL		39.487.008	39.487.008
Totale voti	39.487.008			
Percentuale votanti %	68,193921			
Percentuale Capitale %	46,375445			



Allegato B del n° 20.721/8059 del 24.

MeglioQuesto

MeglioQuesto S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE
DELGIORNO



Assemblea Ordinaria degli Azionisti

8 AGOSTO 2024 - in prima convocazione
9 AGOSTO 2024 - in seconda convocazione

Milano, 24 luglio 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MeglioQuesto S.p.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Punto 1 e 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma c.c., e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. ("MeglioQuesto" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 agosto 2024, alle ore 10:00, e in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2024, alle ore 10:00, per discutere e deliberare ai sensi dell'art. 2386 c.c., in ordine alla conferma della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta per cooptazione, in sostituzione di un amministratore cessato in corso di mandato, oltre che alla nomina ex novo di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore dimissionario Cinzia Donalisio.

I fatti succedutisi

Al riguardo, giova ricostruire le recenti hanno interessato il Consiglio di Amministrazione della Società:

- in data 14 maggio 2024 l'assemblea ordinaria degli azionisti ha proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del dott. Alessandro De Luca e del dott. Alberto Dell'Acqua (espressione entrambi della lista n. 1 presentata dal socio MQ S.r.l.) e della dott.ssa Cinzia Donalisio (espressione della lista n. 3 presentata da alcuni azionisti di minoranza);
- in data 5 giugno 2024 il dott. Alessandro De Luca, eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'emittente dall'assemblea degli azionisti del 14 maggio 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni motivate dalla circostanza che, con decisione adottata a maggioranza, il Consiglio di Amministrazione ha respinto la proposta dello stesso dott. De Luca di procedere alla liquidazione giudiziale della Società nel corso della riunione consiliare del 4 giugno 2024;
- in data 6 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. ha cooptato ai sensi dell'articolo 20.15 dello statuto sociale il dott. Felice Saladini, fondatore del gruppo MeglioQuesto, quale consigliere di amministrazione. Felice Saladini è stato altresì eletto all'unanimità Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 12 giugno 2024, la consigliera Cinzia Donalisio ha rassegnato le proprie dimissioni motivate dalle divergenze sorte in relazione alla nomina del Chief Restructuring Officer gradito agli amministratori designati sia dalla lista di maggioranza sia dalla lista di minoranza, e alla

conduzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto alla nomina per cooptazione di alcun consigliere in sostituzione della dimissionaria Cinzia Donalizio, in quanto ai sensi dell'art. 2381, primo comma, del codice civile, la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo di società per azioni deve essere espressa dai soci.

Norme di legge e disposizioni statutarie

La sostituzione degli amministratori delle società per azioni è disciplinata dall'art. del 2386 codice civile, che, secondo la formulazione vigente, così statuisce:

“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.”

Le disposizioni dello statuto sociale vigente che vengono in rilievo sono, invece, quelle di cui agli articoli 20.3, 20.15, 20.16 e 20.18, che così, rispettivamente, dispongono:

l'articolo 20.3 stabilisce che “[...] la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi [successivi]”;

l'articolo 20.15 prevede che “la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor”;

l'articolo 20.16 stabilisce che “la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti [...]”;

l'articolo 20.18 dispone che “qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione, né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e



l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo".

Le valutazioni del Consiglio di Amministrazione

Si rileva come le dimissioni della dott.ssa Donalizio – tratta dalla lista presentata da soci di minoranza – sono intervenute:

- successivamente alle dimissioni del dott. de Luca e alla nomina, per cooptazione, in sua sostituzione, nel rispetto della disciplina dell'articolo 20.15 dello statuto sociale, del Dott. Saladini, e
- inoltre, per motivazioni del tutto differenti rispetto a quelle dichiarate diversi giorni prima dal Dott. De Luca.

Conseguentemente non risultando verificata la decadenza dell'intero organo esecutivo, in quanto i due consiglieri cessati non sono venuti meno contestualmente ma in sequenza con soluzione di continuità, l'assemblea degli azionisti, convocata ai sensi dell'art. 2386 secondo comma, andrà a decidere circa l'integrazione del consiglio di amministrazione applicandosi l'articolo 20.16 dello statuto sociale.

L'assemblea è dunque chiamata: a) a decidere se confermare il consigliere cooptato Felice Saladini, confermandolo anche nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e b) a nominare, secondo le maggioranze previste dalla legge e senza alcun riferimento alla presentazione di liste e relative previsioni di cui all'art. 20 dello Statuto Sociale, un nuovo consigliere.

Nella fattispecie si riporta, di seguito, la procedura che sarà adottata per la nomina del nuovo consigliere in sostituzione della dimissionaria Cinzia Saladini.

Non essendo possibile applicare il procedimento disposto per il voto di lista, in quanto l'assemblea è chiamata a eleggere non l'intero Consiglio di Amministrazione ma esclusivamente a nominare un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 c.c., secondo comma, e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulla proposta di candidatura formulata da ciascun socio che intenda farlo, mediante comunicazione trasmessa **entro e non oltre il 2 agosto 2024** all'indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, Via Ugo Bassi, 7.

La suddetta comunicazione deve contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la propria accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Quanto sopra precisato, si invitano i signori Azionisti che intendano proporre candidature per la nomina di un amministratore a formulare la loro proposta, nei termini sopra indicati, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione, non essendo possibile farlo di presenza in assemblea, in considerazione del fatto che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento di cui al punto 1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*

delibera

1. *di confermare quale Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2386 c.c., Felice Saladini, nato a Lamezia Terme (CZ) il 11 novembre 1984, C.F. SLDFCG84S11M208, cui viene attribuita anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dello stesso scadrà assieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;*
2. *di confermare in favore del medesimo Felice Saladini, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e Presidente dello stesso determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2024.*

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento di cui al punto 2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,

- *vista la relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute, udita l'esposizione del Presidente,*

delibera

1. *di nominare quale Consigliere di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c., _____, nato/a a _____ (____), il _____, C. F. _____ il cui mandato scadrà assieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;*
2. *di confermare in favore del medesimo _____, pro rata temporis, il medesimo compenso annuo per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2024.*

Qualora l'Assemblea non deliberasse in merito alla nomina del nuovo Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo valuterà l'adozione dei provvedimenti opportuni, ivi inclusa la convocazione di una nuova assemblea.

Milano, 24 luglio 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
(Felice Saladini)



MeglioQuesto

MeglioQuesto S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE
DEL GIORNO



Assemblea Straordinaria degli Azionisti

8 agosto 2024 - in prima convocazione
9 agosto 2024 - in seconda convocazione

Milano, 23 agosto 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MeglioQuesto S.p.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea - parte straordinaria

3. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. ("MeglioQuesto" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che si terrà presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 agosto 2024, alle ore 10:00, e in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2024, alle ore 10:00, per discutere e deliberare circa il raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea in sede straordinaria per portare alla Vostra attenzione i) la proposta di raggruppare le azioni ordinarie e a voto plurimo MeglioQuesto S.p.A. nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione a voto plurimo ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo possedute e (ii) le modifiche dell'articolo 6.1 dello Statuto sociale ("Capitale sociale e azioni"), ove l'Assemblea approvi l'operazione di raggruppamento.

Con riguardo al raggruppamento, si precisa che ad oggi, il capitale sociale di MeglioQuesto S.p.A. è pari a Euro 2.326.859,30 e risulta suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo, entrambe le tipologie prive dell'indicazione del valore nominale.

Si precisa, inoltre, che il raggruppamento di azioni ordinarie e a voto plurimo, attuato, per ciascuna tipologia di azioni, nel medesimo rapporto di raggruppamento (1 a 5), non andrà ad incidere sulla ponderazione dei diritti di voto spettanti alle rispettive categorie, non andandosi a modificare la rappresentazione come definita precedentemente all'operazione di raggruppamento.

Il valore contabile implicito e le ultime quotazioni espresse dal mercato con riferimento alle azioni della Società sono attualmente espresse in pochi centesimi di Euro. Il titolo, quindi, incorre nel rischio di essere percepito dal mercato come c.d. "penny share", ossia un titolo dal bassissimo valore unitario, che, unitamente alla sua limitata liquidità, è guardato con sfavore dagli investitori, il che suggerisce l'opportunità di procedere ad un raggruppamento delle azioni in circolazione.

Tale condizione esporrebbe teoricamente al rischio di una nuova eventuale sospensione del titolo, nel caso di riammissione a negoziazione. Infatti, l'art. 40 del Regolamento Emittenti prevede che "Borsa Italiana può disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni laddove tale situazione si protragga per un periodo continuativo di sei mesi solari".

Il raggruppamento, riducendo il numero di azioni in circolazione e accorpandone il relativo valore, potrebbe consentire di ripristinare, riammesso il titolo alle negoziazioni, un prezzo di mercato delle azioni che possa risultare allineato agli standard delle società quotate su Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'operazione di raggruppamento comporterà, se approvata dall'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria, la riduzione del numero di azioni in circolazione senza incidere sul valore della partecipazione posseduta dagli azionisti, che, da un lato, vedrebbero diminuire il numero delle azioni possedute e, dall'altro, vedrebbero proporzionalmente aumentato il valore unitario dei titoli residui, mantenendo così invariato il valore dell'investimento effettuato. Infatti, trattandosi di azioni prive di valore nominale espresso, l'esecuzione del raggruppamento non necessita la modifica di quest'ultimo.

Per le suddette ragioni, si propone di deliberare il raggruppamento delle azioni secondo un rapporto, come già menzionato sopra, di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie esistenti e di n. 1 (una) azione a voto plurimo ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo esistenti

Per effetto del raggruppamento, nel rapporto così ipotizzato, ove approvato dall'Assemblea dei soci, il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società verrebbe ridotto da n. 52.507.570 azioni ordinarie senza valore nominale a n. 10.501.514 azioni ordinarie senza valore nominale, oltre che da n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza valore nominale a n. 2.175.900 azioni a voto plurimo senza valore nominale.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti titolari di un numero di azioni non corrispondente ad un multiplo di 5 e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, la Società darà incarico ad un intermediario, tramite apposito mandato, di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni.

Il raggruppamento verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Si segnala che in un mercato efficiente, un'operazione di raggruppamento azionario non ha influenza sul valore della partecipazione posseduta dagli azionisti. Infatti, pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli azionisti vedrebbero aumentarne, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di condizioni.

Per effetto dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, per mantenerne l'equivalenza finanziaria, saranno modificate proporzionalmente al rapporto di raggruppamento le azioni di compendio relative all'esercizio dei warrant assegnati attualmente in circolazione. Per ulteriori dettagli consultare il Regolamento dei "Warrant MeglioQuesto 2021-2025", ISIN IT0005450207 disponibile anche sul sito sul sito internet della Società www.meglioquesto.it all'interno della sezione Investor Relations.

Ove l'Assemblea approvi la presente proposta, il Raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle imprese della delibera assembleare, nei tempi e nelle modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. Dell'esecuzione del raggruppamento verrà data tempestiva comunicazione ai sensi di legge.

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta sopra indicata, conseguentemente adempiere alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione delle medesime in circolazione.

L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale; il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modifica non configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.



Si riporta il testo dell'art. 6.1 dello Statuto sociale comparato con il testo modificato, indicato in grassetto, all'esito dell'eventuale approvazione della delibera di raggruppamento.

Testo vigente	Testo modificato
Art. 6 Capitale sociale e azioni	Art. 6 Capitale sociale e azioni
6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocento cinquantanove virgola trenta centesimi) ed è diviso in n. 52.507.870 (cinquantaduemilionicinquecentosette mil aottocentosettanta) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 10.879.500 (diecimilioniottocentosettantanove milacinquecento) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le "Azioni a Voto Plurimo"), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").	6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocento cinquantanove virgola trenta centesimi) ed è diviso in n. 10.501.574 (diecimilionicinquecentounomilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 2.175.900 (deumilionicentosettantacinquemilanovecento) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le "Azioni a Voto Plurimo"), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di deliberare il raggruppamento, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente, delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie in circolazione e di n. 1 (una) nuova azione a voto plurimo avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni a voto plurimo in circolazione; e di conseguenza, in ragione delle precedenti deliberazioni, la modifica sopra indicata all'art. 6.1 dello Statuto sociale vigente della Società, approvando la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di raggruppare le azioni ordinarie di MeglioQuesto S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. cinque azioni ordinarie prive di valore nominale;

- di raggruppare le azioni a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 azione a voto plurimo di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. cinque azioni voto plurimo prive di valore nominale;

- di approvare la modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale ammonta ad euro 2.326.859,30 (duemilionitrecentoventiseimilaottocentocinquantanove virgola trenta centesimi) ed è diviso in n. 10.501.574 (diecimilionicinquecentounomilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 2.175.900 (deumilionicentosettantacinquemilanovecento) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le "Azioni a Voto Plurimo"), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni")."

La presente relazione è depositata presso la sede sociale nei termini di legge ed è consultabile sul sito internet della Società www.meglioquesto.it all'interno della sezione Investor Relations.

Milano, 24 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Felice Saladini



MeglioQuesto

MeglioQuesto S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE
ALL'ORDINE DELGIORNO**

**Assemblea Straordinaria degli
Azionisti**

8 agosto 2024 – in prima convocazione

9 agosto 2024 – in seconda convocazione

Milano, 24 agosto 2024



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEGLIOQUESTO S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea – parte straordinaria

4. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. ("**MeglioQuesto**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che si terrà presso la sede legale della Società, sita in Milano (MI) Via Ugo Bassi, n. 7, in data 8 agosto 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 19 luglio 2024, alle ore 10:00, per discutere e deliberare circa la proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione in ordine a un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di euro 10 milioni.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso di una delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile, da esercitare entro dodici mesi dalla delibera, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.. e ad assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'operazione proposta è volta a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente, delle risorse finanziarie da impiegare, nell'immediato, per superare le tensioni finanziarie manifestatesi nell'ultimo periodo, che, tra l'altro, hanno reso impossibile onorare nei termini previsti gli obblighi relativi al prestito obbligazionario emesso dalla società, nonché - in un'ottica più a lungo termine - a consentire la prosecuzione delle proprie strategie aziendali, rafforzando la consistenza patrimoniale della Società e del Gruppo di riferimento.

Il ricorso alla delega, quindi, trova motivazione nell'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità di esecuzione di interventi volti a reperire nuovo capitale, individuando, caso per caso, l'operazione più adeguata

nell'ambito di una tipologia articolata e differenziata di possibili operazioni, comunque nel rispetto di vincoli specifici volti ad assicurare il contemperamento degli interessi dell'intera compagine dei soci.

Il conferimento della Delega, inoltre, offrirebbe l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'ammontare di azioni da emettere in un'unica soluzione e/o, di volta in volta, oltre che la definizione delle condizioni economiche dell'operazione da effettuare (incluso l'ammontare massimo dell'emissione), in relazione non solo alle opportunità offerte dal mercato ma anche alla eventuale disponibilità di creditori e partner strategici di partecipare all'ottimizzazione della situazione finanziaria nel quadro di interlocuzioni con i vari shareholder che il consiglio di amministrazione ha pianificato di avviare.

Tale ultimo obiettivo potrà in modo più efficace essere perseguito nel quadro della composizione negoziata della crisi, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi ("CCII"), e della contestuale applicazione delle misure protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori di cui all'art. 18 del citato CCII, da estendersi anche alle proprie società controllate, per le quali in data 24 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di presentare richiesta.

Si sottolinea peraltro che, nel caso di operazioni di aumento di capitale rivolte al mercato, l'esercizio della delega di cui si propone di dotare l'organo esecutivo della Società può ridurre il rischio di oscillazione dei corsi di Borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che non di rado intercorre ove l'aumento di capitale fosse decisa dall'organo assembleare.

Per effetto della delega il Consiglio di Amministrazione, secondo l'enunciato di cui al relativo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l..

In realtà, al fine di circoscrivere la delega, si propone, più puntualmente, di non consentire la facoltà di esercitare la delega per aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione da liberarsi mediante conferimenti in natura diversi da quelli consistenti in crediti conferendi/convertendi, scaduti ovvero oggetto di rinegoziazione.

In merito al finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato da parte del socio MQ S.r.l., rispetto al quale si rimanda al comunicato diffuso dalla Società in data 12 giugno 2024, si precisa che l'esercizio della delega, al fine di perfezionarne la conversione in capitale sociale, potrà essere effettuato soltanto assicurando, al contempo, a tutti gli azionisti di sottoscrivere in opzione una quota di capitale sociale proporzionale alla propria partecipazione, così da poter evitare una diluizione della partecipazione stessa, in ogni caso, nel rispetto delle altre disposizioni dello Statuto Sociale applicabili al caso di specie.

In proposito, si sottolinea che, in ogni caso, tenuto conto della diversa tipologia di azioni in circolazione, l'aumento di capitale, a seconda della specifica soluzione individuata dal Consiglio di Amministrazione, verrà effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 6-bis.10 dello Statuto Sociale, che, con riferimento agli aumenti di capitale a pagamento, recita:

(b) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile. Le Azioni a Voto

Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto dai soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le stesse si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(c) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie;

(d) in caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie (ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale della categoria di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile), il diritto a sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie dovrà in ogni caso essere riconosciuto ai titolari di Azioni Ordinarie e ai titolari di Azioni a Voto Plurimo (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione e in relazione a tutte le Azioni – sia Azioni Ordinarie sia Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale”

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà:

(i) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione azionaria;

(ii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega, fatto salvo il vincolo che ogni delibera che comporti l'esclusione del diritto di opzione possa prevedere come soggetti a cui l'aumento è riservato soltanto a creditori finanziari titolari di crediti scaduti o fatti oggetto di rinegoziazione, tra cui i detentori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato «MeglioQuesto-4,75% 2022 – 2026»;

(iii) di convertire in capitale sociale il finanziamento in conto futuro aumento di capitale erogato dal socio MQ S.r.l. soltanto in quanto sia assicurato, al contempo, a tutti gli azionisti di sottoscrivere in opzione una quota di capitale sociale proporzionale alla propria partecipazione;

e

(iv) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del prezzo, in base alla Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'Aumento di Capitale Delegato, nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera assembleare, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 2441, c.c. Inoltre, come sopra già ricordato, alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri advisor) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico della società, e – quindi – del prezzo di emissione delle azioni da offrire ai destinatari, che tengano conto delle condizioni di mercato, delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese all'operazione medesima. Di ciò, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Delega, darà dovuto conto, nella relazione, delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c. Per la determinazione del prezzo di

emissione delle azioni, ai sensi di legge, si procederà a raccogliere il parere di competenza del Collegio Sindacale.

In relazione allo specifico aumento di capitale che verrà deliberato in esercizio della delega, con riguardo ai warrant in circolazione, si darà applicazione alle previsioni contenute nel Regolamento dei "Warrant MeglioQuesto 2021-2025", ISIN IT0005450207 disponibile anche sul sito internet della Società www.meglioquesto.it all'interno della sezione Investor Relations.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 7 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

Testo vigente	Testo modificato
Art. 7 Conferimenti e aumenti di capitale	Art. 7 Conferimenti e aumenti di capitale
<p>7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>7.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>7.5. L'assemblea straordinaria in data 28 maggio 2021 ha deliberato: (a) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento mediante emissione di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant MeglioQuesto 2021-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 agosto 2025. Con deliberazione esecutiva in data 21 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha</p>	<p>7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>7.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>7.5. L'assemblea straordinaria in data 28 maggio 2021 ha deliberato: (a) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento mediante emissione di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant MeglioQuesto 2021-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 agosto 2025. Con deliberazione esecutiva in data 21 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha fissato</p>

fissato l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi nominali euro 2.038.931,50, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20.389.315 azioni di compendio senza indicazione del valore nominale espresso; (b) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi nominali 1.208.333,30 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 12.083.333 Azioni Ordinarie (anche con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere Azioni Ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza dell'ammontare massimo di euro 5.000.000,00, con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per pari importo e mediante emissione di massime n. 5.000.000 Azioni Ordinarie di compendio, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi nominali euro 2.038.931,50, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20.389.315 azioni di compendio senza indicazione del valore nominale espresso; (b) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi nominali 1.208.333,30 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 12.083.333 Azioni Ordinarie (anche con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere Azioni Ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza dell'ammontare massimo di euro 5.000.000,00, con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per pari importo e mediante emissione di massime n. 5.000.000 Azioni Ordinarie di compendio, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

7.6 L'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2024, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento/conversione di crediti scaduti ovvero rinegoziati, ivi compresi quelli dei detentori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato «MeglioQuesto-4,75% 2022 – 2026». La conversione, mediante esercizio della delega, del credito derivante dal finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. potrà essere effettuata soltanto assicurando, al contempo, a tutti gli altri azionisti di sottoscrivere in opzione una quota di capitale sociale proporzionale alla propria partecipazione, così da poter evitare una diluizione della partecipazione stessa, in ogni caso, nel rispetto delle altre disposizioni dello Statuto Sociale applicabili al caso di specie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità –

	motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a creditori della società, titolari di crediti scaduti o rinegoziati, per il reperimento di risorse utili a rafforzare patrimonialmente la società e consentire il perseguimento delle strategie aziendali.
--	--

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al 4) punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

4.a) di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento/conversione di crediti scaduti ovvero rinegoziati, ivi compresi quelli dei detentori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato «MeglioQuesto-4,75% 2022 – 2026». La conversione, mediante esercizio della delega, del credito derivante dal finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. potrà essere effettuata soltanto assicurando, al contempo, a tutti gli altri azionisti di sottoscrivere in opzione una quota di capitale sociale proporzionale alla propria partecipazione, così da poter evitare una diluizione della partecipazione stessa, in ogni caso, nel rispetto delle altre disposizioni dello Statuto Sociale applicabili al caso di specie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a creditori della società per il reperimento di risorse utili a rafforzare patrimonialmente la società e consentire il perseguimento delle strategie aziendali.

4.b) di conseguentemente modificare l'Art. 7 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo comma del seguente tenore:

“7.6 L'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2024, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento/conversione di crediti scaduti ovvero rinegoziati, ivi compresi quelli dei detentori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato «MeglioQuesto-4,75% 2022 – 2026». La conversione, mediante esercizio della delega, del credito derivante dal finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. potrà essere effettuata soltanto assicurando, al contempo, a tutti gli altri azionisti di sottoscrivere in opzione una quota di capitale sociale proporzionale alla propria partecipazione, così da poter evitare una diluizione della partecipazione stessa, in ogni caso, nel rispetto delle altre disposizioni dello Statuto Sociale applicabili al



caso di specie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a creditori della società, titolari di crediti scaduti o rinegoziati, per il reperimento di risorse utili a rafforzare patrimonialmente la società e consentire il perseguimento delle strategie aziendali.”

4.c) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tale fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;*
- ad apportare alle delibere di cui sopra le eventuali modifiche che possano essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.*

La presente relazione è depositata presso la sede sociale nei termini di legge ed è consultabile sul sito internet della Società www.meglioquesto.it all'interno della sezione Investor Relations.

Milano, 24 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Felice Saladini

Allegato "C" del n° 20.721/8.059 di req

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E

DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di **"MeglioQuesto S.p.A."**, senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale in Milano.

2.2. Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze, filiali, succursali e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha ad oggetto le seguenti attività:

- la promozione, vendita, commercializzazione e collocamento – anche attraverso l'assunzione di agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati per la conclusione di contratti, anche mediante il teleselling e simili o via web, attraverso franchising o intermediazione – di forniture (e relativi accordi) operate da terzi soggetti (committenti pubblici o privati) nel settore, tra l'altro, dell'energia elettrica e/o gas, della telefonia, delle telecomunicazioni, dell'automotive, dei viaggi, del settore media e intrattenimento, del settore finanziario e assicurativo, dell'editoria e pay-TV e del commercio elettronico e di contratti relativi a servizi e prodotti a questi connessi o accessori nonché la relativa gestione commerciale;
- la realizzazione, gestione e lo svolgimento dei servizi di customer relationship management center (callcenter) con modalità sia outbound che inbound, così



come l'attività di contact center finalizzata alla gestione dei rapporti dei propri clienti con gli utenti finali;

- l'attività di marketing, internet marketing, ideazione, creazione ed elaborazione di campagne pubblicitarie (distribuite via web, ivi inclusi i principali social) nonché creazione e gestione di siti internet ed iniziative finalizzate alla raccolta di consensi al trattamento dati anche mediante la realizzazione di concorsi a premio sia online che off line, nonché la trasmissione, la gestione, la rilevazione e il trattamento di dati, parametri e trend, indipendentemente dal tipo di supporto, cartaceo o elettronico, relativo a quanto sopra specificato così come la gestione e commercializzazione di banche dati e informazioni commerciali per l'attività di marketing conto terzi oltreché la fornitura di servizi di comparazione di prezzi, tariffe e condizioni attraverso portali on line;

- la fornitura di servizi di consulenza, progettazione e realizzazione di programmi e soluzioni informatiche, anche innovative, relative alla sfera della relazione con il cliente, spazi e siti web, creazione e gestione di banche dati, sviluppo e formazione software, web planning ed ogni attività connessa, in particolare nei settori del "commercio elettronico", "gestione documentale", "teleselling", "telemarketing", "contact center omnicanale", "business process outsourcing", nonché qualsiasi altro servizio relativo allo sviluppo commerciale delle aziende;

- la fornitura di servizi ad imprese o a enti quali ricerche di mercato e ricerche statistiche sia telefoniche, sia in modalità face to face, sia postali od elettroniche, marketing, marketing informatico, l'organizzazione e lo svolgimento di studi e convegni per favorire la diffusione di servizi alternativi di gestione della clientela, telematici, telefonici o comunque alternativi rispetto alle modalità tradizionali anche in modalità operative innovative tramite centri specialistici di informazione e servizi di e-learning e di formazione a distanza;

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni, ovvero l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale e/o strumenti finanziari, partecipazioni e/o interessenze di altre imprese nei settori di cui sopra;

- l'assistenza, la gestione amministrativa e finanziaria, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario in relazione ad attività poste in essere dalle società controllate, ivi incluse le attività necessarie a reperire fondi da utilizzare per esigenze di

finanziamento e investimento proprie e/o delle società controllate così come l'assistenza e la consulenza direzionale, organizzativa, gestionale e strategica, a società del gruppo ed a terzi in materia commerciale, di marketing, di comunicazione, di controllo di gestione, in materia organizzativa, amministrativa, societaria e contabile.

3.2. La Società può compiere tutte le attività costituenti l'oggetto sociale in proprio o per mezzo di società controllate, così come può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché, compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed istituti di credito e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi nonché partecipare a consorzi o ad associazioni temporanee di imprese, il tutto con esclusione dell'esercizio di attività riservate.

3.2. La Società può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché, compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed istituti di credito e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi nonché partecipare a consorzi o ad associazioni temporanee di imprese, il tutto con esclusione dell'esercizio di attività riservate.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5



Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 2.326.859,30 (duemilioneitrecentoventiseimilaottococinquantanove virgola trenta centesimi) ed è diviso in n. 10.501.574 (diecimilioneicinquacentounomilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 2.175.900 (deumilioneicentosettantacinquemilanovecento) azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le "Azioni a Voto Plurimo"), tutte prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").

6.2. Le Azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").

Articolo 6-bis

Azioni a voto plurimo

6-bis.1. Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

6-bis.2. Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica, senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle azioni di categoria, e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (gli "Eventi di Conversione"):

- (a) la richiesta di conversione, in qualsiasi momento, da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (la "Rinuncia al Voto Plurimo");
- (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il "Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come infra definiti);
- (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il "Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito;
- (d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i. (la "Società Fiduciaria"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (il "Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.



6-bis.3. Il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie nelle seguenti ipotesi (i "Trasferimenti Consentiti"):

- (i) qualsiasi Trasferimento ad altro soggetto titolare di Azioni a Voto Plurimo;
 - (ii) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
 - (iii) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti del codice civile;
 - (iv) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti in linea retta;
 - (v) qualsiasi Trasferimento anche derivante da una fusione, una scissione, un conferimento, una vendita o altra operazione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo il Trasferimento, al controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) direttamente e/o indirettamente del medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime ovvero del titolare stesso delle Azioni oggetto del Trasferimento;
 - (vi) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di reintestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.
- Il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

6-bis.4. In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa

annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

6-bis.5. Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito (anche nelle ipotesi di Cambio di Controllo o Cambio di Mandato dipendenti dallo stesso), è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'intermediario (anche dimostrando la titolarità di ulteriori Azioni a Voto Plurimo ai fini di quanto disposto dal punto (1) del precedente paragrafo 6-bis.3) affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

6-bis.6. Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

6-bis.7. In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificato l'Evento di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo l'Evento di Conversione (ciò, per quanto attiene agli effetti verso la Società, a



condizione che la Società ne abbia avuto contezza ai sensi del presente articolo) – fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono.

6-bis.8. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi degli Eventi di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In caso di omissione dell'organo amministrativo la verifica degli Eventi di Conversione avviene a cura dell'organo di controllo che è tenuto altresì ad effettuare gli adempimenti che precedono.

6-bis.9. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di un Evento di Conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto (nella sua interezza) delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

6-bis.10. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(a) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(b) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al

momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile. Le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto dai soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le stesse si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(c) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie;

(d) in caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie (ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale della categoria di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile), il diritto a sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie dovrà in ogni caso essere riconosciuto ai titolari di Azioni Ordinarie e ai titolari di Azioni a Voto Plurimo (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione e in relazione a tutte le Azioni – sia Azioni Ordinarie sia Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. Parimenti, nel caso in cui la Società partecipi a una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero a una fusione propria, i titolari di Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, Azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e compatibilità.

6-bis.11. Non è altresì necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di categoria ai sensi dell'art. 2376 del codice civile in relazione alla deliberazione di



richiesta di ammissione a quotazione / alle negoziazioni delle Azioni su di un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo 7

Conferimenti e aumenti di capitale

7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

7.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

7.5. L'assemblea straordinaria in data 28 maggio 2021 ha deliberato:

(a) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento mediante emissione di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant MeglioQuesto 2021-2025", la cui emissione è

stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 agosto 2025. Con deliberazione esecutiva in data 21 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha fissato l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi nominali euro 2.038.931,50, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20.389.315 azioni di compendio senza indicazione del valore nominale espresso;

(b) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi nominali 1.208.333,30 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 12.083.333 Azioni Ordinarie (anche con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere Azioni Ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza dell'ammontare massimo di euro 5.000.000,00, con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per pari importo e mediante emissione di massime n. 5.000.000 Azioni Ordinarie di compendio, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 8

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

8.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni



senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

8.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

9.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

9.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

10.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

10.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 11

Offerte pubbliche di acquisto

11.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater –



e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Articolo 11-bis

Obbligo e diritto di acquisto

11-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

11-bis.2. Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare

venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

11-bis.3. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

11-bis.4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

11-bis.5. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

11-bis.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

Articolo 11-ter

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

11-ter.1. La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale



intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

11-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

11-ter.3. Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 12

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti

12.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia), salvo quanto di seguito previsto.

12.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 11-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

12.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata, ovvero entro il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata.

12.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

12.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.



12.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

12.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

12.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

12.9. La Società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

12.10. La Società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 20), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

12.11. La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 13

Recesso

13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

13.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Convocazione

14.1. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato (anche per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani:

"MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "ilSole24Ore" e "Corriere della Sera" ed, in ogni caso, sul sito internet della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

14.2. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima



dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. In aggiunta a quanto precede e ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni e/o strumenti finanziari anche partecipativi –, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

14.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

14.4. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15

Intervento e voto

15.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

15.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato

aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

15.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.5. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire



delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

15.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16

Presidente

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Competenze e maggioranze

17.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

17.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 11-ter.

17.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e

straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 18

Verbalizzazione

18.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

18.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria ed il verbale può essere sottoscritto anche dal solo notaio.



TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

Numero, durata, compenso, caratteristiche e facoltà degli amministratori

19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea.

19.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un

compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

19.4. Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria

organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

19.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché, (ii) in relazione

all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

Articolo 20

Nomina degli amministratori

20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero almeno 2 (due) amministratori – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

20.2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

20.3. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

20.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente



o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

20.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

20.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società

su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati –

ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione dell'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società in apposita procedura.

20.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

20.9. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno),

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

20.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

20.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

20.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati



elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

20.13. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva

valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.


20.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

20.15. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.

20.16. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.17. In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione dell'Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa.

20.18. Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.



Articolo 21

Presidente e organi delegati

21.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

21.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente statuto di cui all'articolo 19.5 – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri

di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

21.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 22

Riunioni del consiglio

22.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna, San Marino o Città del Vaticano, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice

presidente ovvero l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

22.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

22.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

22.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

22.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi Telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria). Ai fini della verbalizzazione delle sedute si applica il disposto di cui all'articolo 18, mutatis mutandis.

Articolo 23

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

23.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 17.2.

Articolo 24

Poteri di rappresentanza

24.1. Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.



Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

24.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25

Operazioni con parti correlate

25.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

25.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

25.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

25.4. Anche in mancanza di parere espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti

correlate (ciò esclusivamente qualora esso non sia stato, o non possa essere, rilasciato e dunque non anche qualora esso sia stato espresso ma sia negativo, valendo al riguardo le applicabili disposizioni di cui alla Procedura), il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 17.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

25.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.



TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 26

Collegio Sindacale

26.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

26.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

26.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

26.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

26.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

26.6. Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; nonché (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

26.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

26.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

26.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. che precede.

26.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.



26.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

26.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

26.18. Ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Articolo 27

Revisione legale

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile, a

scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi i requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

Articolo 28

Esercizi sociali e redazione del bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29

Utili e dividendi

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

TITOLO VII – SCIoglimento

Articolo 30

Nomina dei liquidatori

30.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31



Rinvio

31.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Il presente statuto è quello aggiornato dopo l'assemblea straordinaria in data 8 agosto 2024 (di cui al verbale in pari data n. 20.721/8.059 di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti) destinato ad avere efficacia dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Milano, lì 8 agosto 2024.

Atto che si rilascia in termine utile per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

-

Certifico io sottoscritto dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, apponendo la mia firma digitale (certificato di firma n. CNN3002216 rilasciato dal Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato), ai sensi dell'art. 68 ter legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia informatica, composta di un unico file denominato "CopiaRep20721Racc8059NotaioAmedeoVenditti.pdf/A", che si rilascia ad uso Registro delle Imprese, è conforme all'originale cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Milano, 8 otto agosto 2024 duemilaventiquattro, nel mio studio in via Santa Marta, n. 19.

file firmato digitalmente dal notaio Amedeo Venditti